

CAMERA DEI DEPUTATI N. 12

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALZAMO, DE MARTINO, MARIOTTI, MANCINI GIACOMO, LOMBARDI, ACCAME, ACHILLI, ANIASI, FERRI, COLUCCI, MAGNANI NOYA MARIA, SAVOLDI, TOCCO

Presentata il 5 luglio 1976

Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana »

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo periodo in cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza attraversa una acuta fase di difficoltà nel far fronte ai gravosi compiti della lotta contro la delinquenza e per il mantenimento dell'ordine pubblico e della pace sociale, è dovere del Parlamento intervenire non solo per studiare, attraverso indagini conoscitive le cause dell'attuale situazione, ma per proporre quei rimedi che potrebbero, con una certa probabilità di successo, eliminare il condizionamento cui appare sottoposta l'attività operativa dell'istituto di polizia.

A nostro avviso le cause che impediscono alla pubblica sicurezza di esplicitare pienamente le proprie energie a favore dello Stato e dei cittadini, sono da esaminare sotto un duplice aspetto:

a) l'attuale organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

b) lo stato di incontenibile malcontento degli appartenenti civili e militari alla pubblica sicurezza.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza intesa organicamente come Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è diretta da funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno estranei all'ambiente e alla mentalità della polizia e, cosa ancor più grave, senza alcuna specifica preparazione o esperienza in materia.

Tali funzionari, installatisi negli uffici centrali della Direzione generale della pubblica sicurezza sulla base di una discutibile interpretazione del contenuto delle loro funzioni, hanno finito con il trasformare l'organismo della polizia italiana in un immenso feudo burocratico, di cui si sono serviti e si servono per l'avanzamento nella carriera prefettizia.

Con l'andare del tempo, pertanto, la pubblica sicurezza ha finito con il perdere quelle caratteristiche di agile operatività che, invece, avrebbe dovuto avere specie in situazioni di particolare emergenza, come sarebbe stato necessario particolarmente nel clima di oggi, con un centro direzionale che avrebbe dovuto costituire l'elemento propulsore per la lotta contro la criminalità e per i servizi di tutela dell'ordine pubblico.

Inoltre, da anni, una pessima politica condotta dal servizio del personale della Direzione generale della pubblica sicurezza ha determinato i più sfacciati favoritismi a favore di una minoranza di funzionari, quasi tutti — poi — coinvolti in fatti di cronaca giudiziaria, non certo edificanti per il prestigio della polizia e con grave danno per la maggioranza degli appartenenti all'amministrazione, molti dei quali sono stati anche costretti a far ricorso al Capo dello Stato ed al Consiglio di Stato, a seguito di illegittimità commesse nell'applicazione della cosiddetta legge sulla dirigenza.

Quanto sopra sta a dimostrare che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, presieduta e diretta da estranei, soffre, fin dall'origine, di un fenomeno di distorsione che tende, poi, a ripercuotersi nel corso di tutta la carriera dei suoi appartenenti e che, nell'interesse non solo dell'amministrazione stessa ma di tutti i cittadini, deve senz'altro essere eliminato.

Analoghe incongruenze si verificano anche per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui personale (ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie) è diretto ed amministrato dal servizio FAP (Forze armate di polizia), composto da funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, con esclusione degli ufficiali, generali e superiori del corpo stesso che avrebbero ogni titolo per assumere le responsabilità relative alla direzione e all'amministrazione di circa 80 mila dipendenti militari.

Va detto, per inciso, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, come corpo civile militarmente organizzato, fu costituito con legge 11 luglio 1852, n. 1404.

I suoi appartenenti erano soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari « limitatamente » ad alcuni reati, ma — in tutto e per tutto — la loro qualifica era quella di dipendenti civili dello Stato.

Fu trasformato in Corpo delle guardie di città con legge 21 dicembre 1890, conservando le medesime caratteristiche, fino a quando, con regio decreto 2 ottobre 1919,

fu — ancora una volta — trasformato in « Regia guardia per la pubblica sicurezza », che ebbe carattere completamente militare (i suoi appartenenti portavano le stellette sull'uniforme) e con totale sottoposizione alla giurisdizione dei tribunali militari.

La Regia guardia per la pubblica sicurezza si distinse, immediatamente, per l'atteggiamento antifascista di tutti i suoi appartenenti, tanto che, com'è noto, impossessatosi Mussolini del potere, fu sciolta e parte del suo personale inquadrato in un « ruolo specializzato » di agenti di pubblica sicurezza, come da regio decreto 11 dicembre 1922.

Con regio decreto 2 aprile 1925 fu ricostituito il corpo, questa volta con la denominazione di « Corpo degli agenti », con le caratteristiche del primigenio Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con regio decreto-legge 31 luglio 1943 convertito in legge 5 maggio 1949, il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza fu militarmente inquadrato con l'apposizione delle stellette sull'uniforme e con completa soggezione alla giurisdizione dei tribunali militari.

Con regio decreto-legge 2 novembre 1944, il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza riassunse la denominazione, conservata attualmente, di Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Come si vede, il corpo fu veramente un organismo militare dal 1919 al 1922, mentre dal 1943 ad oggi si è trovato militare per decisioni stabilite con un decreto d'urgenza in un periodo in cui si ritenne opportuno, per la salvezza dello Stato in pericolo, di poter contare su una polizia legata a ferrei vincoli di disciplina.

Non ci sembra che lo Stato corra oggi pericoli da giustificare la ulteriore innaturale situazione giuridica di un servizio spiccatamente civile, per cui riteniamo che si debba prontamente restituire alla polizia la caratteristica che ha sempre avuto.

Da qualche anno il malessere e la scontentezza dei dipendenti civili e militari della pubblica sicurezza hanno preso forme consistenti che si sono concretate in corrette manifestazioni di dissenso contro l'attuale situazione. Tale malessere si è, poi, coagulato in precise prese di posizione nel corso di assemblee e riunioni, cui hanno partecipato parlamentari, rappresentanti di partiti al Governo e dell'opposizione democratica nonché magistrati, docenti universitari e sindacalisti, come ampiamente documentato dalla stampa.

Nel corso di tali assemblee e riunioni, i funzionari, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie intervenuti si sono fatti portavoce di una sentita istanza di larghissima base degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i cui punti essenziali si possono così enunciare:

a) ristrutturazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in un unificato servizio civile;

b) unificazione dei ruoli dei funzionari e degli ufficiali di pubblica sicurezza in un solo ruolo di dipendenti civili della carriera direttiva e della dirigenza dello Stato;

c) assegnazione degli incarichi dirigenziali e direttivi nell'attuale Direzione generale della pubblica sicurezza agli ufficiali del ruolo unificato;

d) applicazione, per il rimanente personale, dello stato giuridico antecedente alla militarizzazione del corpo e cioè civile;

e) inserimento degli ufficiali provenienti dall'Accademia del corpo nella vita attiva dei servizi di polizia;

f) pagamento dei compensi per il lavoro straordinario e per l'attività di istruzione e di insegnamento nelle Scuole di polizia;

g) libertà di esercitare il diritto di organizzarsi sindacalmente.

Pertanto, sulla base di quanto sopra che, come detto, rappresenta l'aspirazione di una benemerita categoria di cittadini, della cui opinione il Parlamento non può non tener conto, ci onoriamo di presentare all'esame del Parlamento una proposta di legge sul « Riorдинamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » con la contestuale istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana ». La proposta di legge nasce anche dal contributo degli stessi appartenenti al corpo di pubblica sicurezza con i quali abbiamo collaborato nel corso delle citate assemblee o attraverso incontri diretti ispirati unicamente dal comune interesse a trovare soluzioni valide sul piano tecnico e normativo.

Unificati i ruoli dei funzionari e degli ufficiali, la proposta di legge prevede che alla Direzione generale di polizia possano essere addetti, negli incarichi dirigenziali e direttivi, esclusivamente gli appartenenti al corpo, cioè gli ufficiali del ruolo unificato.

Si è voluto mantenere la nomenclatura « ufficiali », in omaggio alla legislazione base del 1907 e del 1909 che, d'altra parte, è pertinente alla natura delle funzioni svolte di ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

È stato, altresì, provveduto alla unificazione di alcuni uffici e comandi di pubblica sicurezza che, in atto, costituiscono, con le loro sdoppiate competenze, una serie di intralci puramente burocratici, con grandissima dispersione di uomini e materiali.

Per tutti gli appartenenti al corpo è stata prevista una uniforme di servizio, tenuto conto non solo delle funzioni rappresentative ma della necessità che essi hanno di essere prontamente riconosciuti nell'esplicazione di loro servizi, specie quelli relativi all'ordine pubblico, così, come, ad esempio, previsto per gli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In luogo delle stellette, sull'uniforme attualmente in dotazione agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stata prevista l'applicazione delle insegne della Repubblica italiana (stella su ruota dentata tra ramo di ulivo e di lauro, con sotto l'iscrizione « Repubblica italiana »).

Le guardie, le guardie scelte e gli appuntati assumono, rispettivamente le qualifiche di agente, agente scelto e ispettore di polizia di 2^a classe. I vice brigadieri e i brigadieri assumono rispettivamente le qualifiche di vice ispettori e ispettori di 1^a classe.

I marescialli di 2^a, 1^a classe, i marescialli scelti e i marescialli carica speciale assumono la qualifica di ispettori scelti di polizia.

Particolare attenzione è stata posta all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che viene mantenuta con la denominazione di Accademia del Corpo di polizia, con più adeguati programmi di studio.

Ad un decennio dalla istituzione dell'Accademia, rivelatasi un ottimo istituto sotto ogni profilo, si è dovuto, però, constatare che i giovani ufficiali, al contatto della realtà con la vita, hanno ricevuto un'amara delusione.

Istruiti ottimamente e sapientemente selezionati, si sono trovati ad esercitare pure e semplici mansioni di ufficiali addetti alla disciplina ed all'amministrazione o di ufficiali di reparti impiegati, nei vari servizi, dai funzionari di pubblica sicurezza, rima-

nendo privi di dirette responsabilità nei compiti di polizia.

Perduto, quindi, il mordente e l'entusiasmo iniziali, tali giovani ufficiali sono, in effetti, dei frustrati che pensano di cercarsi altre attività di lavoro.

Ed è appena il caso di accennare che occorre mutare tale situazione che non dà certamente credito e credibilità all'Amministrazione dello Stato in genere.

Si è anche pensato, che, agli allievi dell'Accademia debba essere assicurato il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Solo con la frequenza dei corsi dell'Accademia si può raggiungere, quindi, la qualifica di commissario.

Partiti politici, organizzazioni sindacali, convegni giuridici, stampa, opinione pubblica in generale hanno dimostrato che non può essere negato agli appartenenti alla polizia l'esercizio del diritto di organizzarsi sindacalmente.

È un diritto che non può essere più negato perché sentito da tutti gli appartenenti alla polizia, i quali non possono e non debbono sentirsi menomati rispetto agli altri dipendenti dello Stato ed ai colleghi degli altri paesi con i quali hanno frequentemente contatti per motivi del loro ufficio. È un diritto naturale della moderna organizzazione sociale che, se non riconosciuto, potrebbe dar luogo a pericolose manifestazioni di insofferenza facilmente intuibili e con conseguenze dannose per l'istituto della polizia.

È stata, pertanto, prevista, l'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205.

Per le prestazioni eccedenti l'orario di servizio è stata prevista la corresponsione

del compenso per lavoro straordinario a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia.

Onorevoli colleghi, nell'accingervi ad esaminare la proposta di legge in parola, è opportuno rammentare che essa sorge non solo dalla necessità di dare un più agile e funzionale assetto all'organizzazione della polizia in Italia, ma anche da una istanza veramente sentita da una preponderante maggioranza degli appartenenti alla pubblica sicurezza, alla quale il paese deve dare una tangibile prova di riconoscenza e di fiducia.

Riteniamo anche indispensabile precisare che il riordinamento della pubblica sicurezza è da noi visto non soltanto nella dimensione tecnica, normativa ed efficientistica. Il riordinamento nasce soprattutto dalla necessità di rendere anche il corpo di pubblica sicurezza omogeneo ai principi e alle indicazioni della Costituzione.

Esso pertanto ha l'obiettivo concreto di democratizzare l'istituto, di renderlo strumento effettivo e valido di difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, di garantirne l'utilizzazione a tutela esclusiva dei diritti dei cittadini, della loro vita, della loro libertà, dei loro beni.

Una polizia democratica e antifascista nelle sue strutture e nella sua direzione, nella formazione dei suoi componenti e negli indirizzi del suo operato è un traguardo che deve essere perseguito in tempi brevi.

Troppo gravi, pesanti, pericolose sono le vicende degli ultimi anni per non valutare con la giusta severità le deficienze, gli errori, le omertà dei corpi importanti dello Stato e per non esigere che la Costituzione diventi, senza ulteriori dilazioni, il solo, vero punto di riferimento per ciascuno di essi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge il 5 maggio 1949, n. 178, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il corpo stesso, è abrogato.

ART. 2.

(Unificazione).

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono unificati nel Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Il Corpo di polizia della Repubblica è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno ed ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali.

Al personale del Corpo di polizia della Repubblica italiana si applicano le norme contenute nella presente legge e nei casi non previsti quelle degli impiegati civili dello Stato.

Le bandiere concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza s'intendono attribuite al Corpo di polizia della Repubblica italiana.

ART. 3.

(Finalità).

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana ha il compito di far rispettare la legalità costituzionale e di garantire l'ordine democratico, difendere l'incolumità e la sicurezza delle persone, assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Spetta inoltre al Corpo di polizia curare la prevenzione e la repressione dei reati, nel rispetto pieno dei diritti costituzionali, prestare soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni, curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei provvedimenti delle autorità,

contribuire, insieme agli altri corpi di polizia, alla difesa interna del territorio nazionale.

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana svolgono la propria attività al servizio dei cittadini sollecitando la collaborazione e l'appoggio. I cittadini cooperano per quanto possibile con gli agenti e gli ufficiali di polizia nello svolgimento della loro attività.

ART. 4.

(Direzione generale di polizia).

Al Corpo di polizia della Repubblica italiana è preposto il capo della polizia. Il capo della polizia è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, dal quale dipende direttamente.

Alle dipendenze del capo della polizia che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è posto un vice capo della polizia nominato dallo stesso Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, tra gli ufficiali di polizia aventi grado di ispettore generale capo.

La Direzione generale di polizia, alla quale sono devolute le competenze e le attribuzioni della Direzione generale della pubblica sicurezza, viene riordinata in tre gruppi di servizi ai quali sono preposti ufficiali di polizia:

a) servizi attinenti i compiti istituzionali della polizia e del coordinamento con gli altri Corpi di polizia;

b) servizi attinenti all'arruolamento, alle scuole, alla specializzazione e all'amministrazione del personale;

c) servizi tecnici amministrativi.

Il consiglio di amministrazione del Corpo di polizia è composto da: il vice capo della polizia, cinque ufficiali di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui tre con incarico di questore, sei rappresentanti eletti dal personale.

ART. 5.

(Organi territoriali).

Sono organi territoriali del corpo:

1) le questure che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nel territorio di ogni provincia;

2) gli uffici commissariali di polizia, alle dipendenze delle questure, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nelle circoscrizioni di competenza;

3) le stazioni di polizia di quartiere, dipendenti dalle questure o dagli uffici commissariali urbani della circoscrizione in cui operano, che provvedono alla esecuzione dei servizi di istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza con l'impiego di agenti di quartiere, di nuclei e pattuglie modernamente equipaggiate. Le stazioni di polizia di quartiere mantengono costanti rapporti con le rappresentanze elettive di quartiere competenti sul territorio affidato loro al fine di consentire lo scambio di informazioni e proposte.

Per esigenze di carattere temporaneo possono essere istituiti posti mobili di polizia.

L'ordinamento e le piante organiche delle questure sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici speciali di polizia presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, e degli ispettorati di polizia presso la Presidenza della Repubblica, lo Stato della Città del Vaticano, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

La istituzione degli uffici commissariali e delle stazioni di polizia è disposta con decreto del Ministro dell'interno, entro i limiti degli organici di personale stabiliti per ogni questura. La direzione delle operazioni di pubblica sicurezza spetta agli ufficiali del Corpo della polizia della Repubblica anche quando ad esse partecipino altre forze di polizia o appartenenti a forze armate.

ART. 6.

(Servizi regionali).

Per provvedere alle necessità di coordinamento amministrativo, logistico ed operativo, di tutti gli enti e reparti del corpo, saranno istituiti in ambito regionale o interregionale, appositi organismi, alle dipendenze dirette della Direzione generale di polizia. A tali organismi faranno capo i gruppi volo, gli autocentri di polizia, i centri regionali meccanografici e delle telecomunicazioni, i magazzini regionali.

ART. 7.

(Specialità).

I reparti di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale provvedono all'assolvimento dei compiti che le leggi devolvono a tali specialità. Dipendono direttamente, per il servizio, dalla Direzione generale di polizia; in caso di emergenza, concorrono ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia. Con decreto del Presidente della Repubblica previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno, saranno stabiliti gli ordinamenti e le ripartizioni territoriali dei reparti delle specialità.

ART. 8.

(Reparti mobili e celeri).

Per far fronte alle esigenze dell'ordine pubblico e del soccorso pubblico, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia, reparti di pronto intervento, che assumono la denominazione di « reparti mobili » se destinati ad operare principalmente in ambito regionale, o di « raggruppamenti celeri » se destinati ad operare su tutto il territorio nazionale.

ART. 9.

(Istituti di istruzione).

Per la preparazione culturale, professionale e per la formazione tecnico-giuridica e la specializzazione del personale del corpo, sono istituite, alle dipendenze della Direzione generale di polizia:

la Scuola superiore di polizia, con il compito di provvedere ai corsi previsti per l'avanzamento degli ufficiali, nonché ai corsi di specializzazione e di aggiornamento nelle tecniche di polizia giudiziaria;

l'Accademia di polizia, con il compito di provvedere ai corsi d'istruzione per gli allievi ufficiali, di applicazione per ufficiali allievi; l'Accademia comprende una sezione distaccata per i corsi di istruzione e di applicazione degli ufficiali del ruolo della polizia femminile;

l'Istituto per ispettori con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ispettori (carriera di concetto); l'Istituto comprende una sezione distaccata per

i corsi di istruzione delle ispettrici del ruolo della polizia femminile; l'Istituto ha anche il compito di provvedere ai corsi di specializzazione e ai corsi previsti per l'avanzamento degli ispettori e delle ispettrici;

le scuole allievi agenti, con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi agenti;

I centri di addestramento, con il compito di provvedere alla preparazione professionale del personale destinato ai reparti della specialità.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno apportate le opportune modifiche alla legge istitutiva della Scuola superiore di polizia e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sarà istituita la sezione distaccata dell'Accademia, verrà inoltre costituito l'Istituto per gli ispettori con la relativa sezione distaccata.

ART. 10.

*(Programmi e regolamenti
degli istituti di istruzione).*

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, saranno approvati il regolamento ed i programmi per le Scuole degli ispettori, allievi agenti e per i Centri di addestramento; particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità ed alla capacità di iniziativa individuale. Con tale decreto saranno inoltre stabilite norme per l'estensione agli istituti di istruzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana dell'esercizio dei diritti democratici previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e per la costituzione dei consigli scolastici composti oltre che dal direttore della scuola, da rappresentanti eletti dai docenti, dal personale non docente e dagli allievi. I rappresentanti dei docenti saranno pari alla metà dei componenti del consiglio. Tali consigli avranno, per quanto compatibili, le stesse funzioni previste per i consigli di istituto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. I programmi ed i

libri di testo dovranno essere adeguati alle moderne esigenze di istruzione, addestramento e specializzazione professionale, proprie del servizio civile di polizia. Docenti e allievi devono essere interessati alla scelta dei libri di testo e, per quanto possibile, alla stessa elaborazione dei testi delle materie tecnico-professionali. Gli allievi delle scuole di polizia non possono, durante la frequenza dei corsi, per nessun motivo essere distolti dallo studio, né tantomeno essere impiegati nei servizi d'ordine pubblico, salvo esigenze di carattere straordinario, da valutarsi dal capo della polizia; in tal caso, la durata del corso viene prorogata di un periodo di tempo pari alla durata dell'interruzione. Il manuale professionale assegnato ad ogni agente dovrà comunque contenere il testo della Costituzione repubblicana e le principali norme riguardanti l'organizzazione e i compiti della polizia.

ART. 11.

(Trasferimenti di competenze).

Tutte le competenze in materia di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per l'esercizio di attività condizionata ed attestazioni di nullaosta o rilascio di licenze sono devolute ai comuni e soggette all'autorità del sindaco, ad eccezione delle norme che riguardano gli stranieri, le armi, gli esplosivi e le materie incendiarie.

Le competenze del Ministro degli affari esteri, in materia di rilascio, rinnovo o restituzione di passaporti già delegate ai questori ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate per delega del sindaco del comune di residenza del richiedente. Resta compito del questore provvedere al ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

ART. 12.

(Coordinamento tra i Corpi di polizia).

Il questore coordina l'attività di tutti i servizi operativi attinenti alla sicurezza pubblica svolti da tutti i Corpi di polizia nell'ambito della provincia.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, al fine della tutela dell'ordine pubblico e del coordinamento di tutti gli apporti per garantire la sicurezza pubblica, mantiene sistematici e periodici collegamenti con le rappresentanze elettive locali, prende in considerazione le proposte che dette rappresentanze comunque formulano, anche nelle singole situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle riunioni e manifestazioni in luogo pubblico e all'attività rivolta a prevenire la violenza fascista.

PERSONALE

ART. 13.

(Unificazione dei ruoli).

I ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici della polizia femminile sono unificati nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Gli ufficiali, gli ispettori e gli agenti del Corpo della polizia della Repubblica italiana hanno le funzioni, le prerogative, le qualifiche e le facoltà stabilite nella presente legge e negli ordinamenti di pubblica sicurezza.

Essi dipendono dai propri superiori gerarchici per quanto riguarda disciplina, avanzamento, tecnica del servizio, gestione amministrativa dei materiali e dei fondi; detta gestione si svolgerà con l'osservanza di apposite norme amministrative da emanarsi con apposito regolamento.

La dotazione organica complessiva del ruolo predetto non potrà essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi. Entro questi limiti la legge di Stato fisserà le dotazioni organiche dei singoli gradi, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici e dei reparti del Corpo di polizia.

La corrispondenza tra le qualifiche dei soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e delle ispettrici di polizia con quelle del ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana è stabilita nella tabella allegato 1, con i gradi degli altri Corpi di polizia dello Stato.

L'inquadramento nel ruolo unico degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana sarà disposto d'ufficio entro

quattro mesi dall'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico, limitatamente ai funzionari di pubblica sicurezza aventi grado non superiore a commissario capo ed agli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per gli ufficiali ed i funzionari dei gradi superiori, l'inquadramento nel ruolo unico sarà disposto, entro lo stesso termine, a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico.

L'inquadramento avverrà nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana, quali risultano dalla allegata tabella n. 1; l'ordine di ruolo sarà determinato in base all'anzianità di iscrizione nel grado iniziale del ruolo di provenienza dei funzionari di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I ruoli organici dei funzionari e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati ad esaurimento.

I funzionari e gli ufficiali che non abbiano effettuato l'inquadramento nel ruolo unificato, conservano nei ruoli ad esaurimento i gradi, le qualifiche e l'anzianità di carriera possedute.

Le promozioni ai gradi superiori per i funzionari e gli ufficiali di cui al comma precedente restano disciplinate dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti di nuove dotazioni organiche, da determinarsi nella legge sullo stato giuridico, in maniera che non vengano modificate le aspettative di carriera per gli appartenenti ai ruoli ad esaurimento. I funzionari e gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento hanno parità di funzioni con gli ufficiali del ruolo unificato; per altro, se concorrano negli stessi servizi con ufficiali del ruolo unificato aventi medesimo grado o qualifica, a questi ultimi compete la direzione e la responsabilità dei servizi.

ART. 14.

(Decentramento e impiego del personale).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attinenti al servizio d'istituto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, verranno emanate disposizioni per consentire l'impiego del personale in funzioni amministrative e tecniche presso la Direzione generale di polizia e presso gli uffici e reparti del corpo e saranno fissate altresì le percentuali di personale che potrà essere destinato a tali compiti in relazione alla necessità del potenziamento dei servizi operativi. L'organizzazione dei servizi deve ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento.

ART. 15.

(Ruolo degli ufficiali).

Gli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica si distinguono in:

- ufficiali del ruolo ordinario;
- ufficiali del ruolo della polizia femminile;
- ufficiali del ruolo medico di polizia.

Con legge saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento normalizzato degli ufficiali dei tre ruoli.

ART. 16.

(Reclutamento degli ufficiali).

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo ordinario si provvede, per due terzi dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che, alla data del 31 ottobre, abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato il 23°, e siano in possesso del titolo di istruzione media superiore.

I vincitori frequentano, presso l'Accademia di polizia, un corso d'istruzione della durata di 2 anni, conseguendo la nomina a tenente. Successivamente, sono ammessi alla frequenza del corso di applicazione, della durata di 2 anni, al termine del quale conseguono, presso l'università di Roma, la laurea di giurisprudenza o scienze politiche. I tenenti di polizia, che abbiano conseguita la laurea, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia con il grado di commissario.

Per il restante terzo dei posti disponibili, si provvede mediante esame di con-

corso interno, riservato agli ispettori scelti di polizia. I vincitori frequentano, presso l'Accademia, un corso d'istruzione della durata di 2 anni, al termine del quale, se idonei, conseguono la nomina a tenente di polizia.

ART. 17.

(Ufficiali di polizia femminile).

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo della polizia femminile si provvede per due terzi dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, e, per il restante terzo, mediante esame di concorso interno, con le stesse modalità previste dal precedente articolo per gli ufficiali del ruolo ordinario.

Le vincitrici frequentano, presso la sezione distaccata dell'Accademia di polizia i corsi di istruzione e di applicazione analoghi a quelli previsti per gli allievi del ruolo ordinario.

Agli ufficiali del ruolo della polizia femminile competono le medesime attribuzioni e funzioni degli ufficiali del ruolo ordinario, ad eccezione del servizio presso reparti organici di ordine pubblico.

ART. 18.

(Ufficiali medici).

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo medico di polizia si provvede mediante pubblico concorso, secondo le modalità previste per il ruolo degli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 19.

(Carriera di concetto).

La carriera di concetto del personale del Corpo di polizia della Repubblica italiana è ordinata nei seguenti ruoli:

ispettori del ruolo ordinario;
ispettori del ruolo della polizia femminile.

Gli ispettori rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza; sono preposti ad uffici e servizi non riservati alle attribuzioni degli ufficiali di polizia; gli ispettori del ruolo ordinario sono anche comandanti dei reparti organici di livello corrispondente.

L'ordinamento delle carriere è il medesimo per entrambi i ruoli, secondo le qualifiche ed i parametri risultanti dalla tabella allegato 2; nella stessa tabella risulta la corrispondenza con le qualifiche dei soppressi ruoli dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle assistenti di polizia.

La dotazione complessiva organica dei due ruoli non può essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi; entro questi limiti la legge di stato organico fissa le dotazioni relative alle varie qualifiche.

ART. 20.

(Accesso alla carriera di concetto).

L'accesso alla carriera di concetto è riservato, per i tre quarti dei posti disponibili, al personale della carriera esecutiva del corpo, che vi accede mediante concorso interno per titoli ed esami, e la frequenza di apposito corso tecnico-professionale della durata di due anni.

Per il rimanente quarto dei posti disponibili, è indetto pubblico concorso al quale possono partecipare candidati muniti di titolo di studio di istituto di istruzione media superiore. I vincitori vengono ammessi in carriera, previa la frequenza di un concorso tecnico-professionale presso l'Istituto per gli ispettori.

ART. 21.

(Carriera esecutiva).

La carriera esecutiva del Corpo di polizia della Repubblica italiana è ordinata nei seguenti ruoli:

guardie del ruolo ordinario in ferma ed agenti in carriera continuativa;
agenti del ruolo della polizia femminile in carriera continuativa.

L'ordinamento della carriera è il medesimo per entrambi i ruoli, secondo le qualifiche ed i parametri risultanti dalla tabella 3; nella stessa tabella risulta la corrispondenza con le qualifiche del soppresso ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sia le guardie che gli agenti vengono impiegati nei servizi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; le guardie e gli agenti del ruolo ordinario sono anche impiegati presso i reparti organici del Corpo.

Il personale della carriera esecutiva della polizia femminile disimpegna, inoltre, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenodattilografia e copia, di telecomunicazioni presso gli uffici centrali e periferici del corpo; agli stessi servizi sono addetti gli agenti del ruolo ordinario che non posseggono più l'idoneità fisica ai servizi di polizia attiva.

Le guardie, gli agenti e gli agenti scelti rivestono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; gli ispettori di polizia seconda classe, quella di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 22.

(Dotazione organica).

La dotazione organica complessiva della carriera esecutiva è pari all'organico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fissata dalla legge 11 giugno 1974, n. 253; l'organico del ruolo degli agenti della polizia femminile è pari alla percentuale del 10 per cento della predetta dotazione organica.

ART. 23.

(Reclutamento).

Gli agenti del ruolo ordinario sono reclutati mediante bando di arruolamento al quale possono partecipare cittadini muniti di diploma di scuola media, in possesso degli altri requisiti stabiliti. I vincitori, frequentato con esito favorevole il corso di istruzione, sono ammessi a contrarre la ferma triennale.

Il reclutamento può avvenire mediante concorsi regionali con l'impegno di prestazione del servizio per un periodo determinato e può essere riferito anche a posti disponibili nelle singole specialità del Corpo.

Al termine della ferma le guardie del ruolo ordinario che ne facciano richiesta ed abbiano prestato servizio con fedeltà ed onore, sono ammesse al servizio continuativo.

ART. 24.

(Nomina in prova).

La nomina in prova nel ruolo della polizia femminile si consegue mediante partecipazione a pubblico concorso, secondo le norme stabilite dal regolamento organico.

Le vincitrici vengono ammesse in servizio previa frequenza di un corso di addestramento presso una scuola di polizia.

ART. 25.

(Obblighi di leva).

Il periodo di servizio di due anni nel Corpo di polizia è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva. Su richiesta della direzione generale di polizia, il personale del Corpo è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

DIRITTI E DOVERI

ART. 26.

(Giuramento).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana, all'atto dell'assunzione in servizio col grado di ufficiale, ispettore ed agente, deve prestare giuramento. Secondo le norme di legge il rifiuto importa la decadenza della nomina. Deve esercitare le proprie funzioni in conformità della legge, al servizio dello Stato e nell'interesse dei cittadini. Deve serbare scrupolosamente il segreto di ufficio, conformando il comportamento e la propria condotta anche privata alla dignità delle funzioni e di doveri inerenti al suo particolare stato.

ART. 27.

(Periodi di servizio).

Gli appartenenti al corpo sono in servizio durante i turni ordinari e straordinari. Fuori servizio hanno l'obbligo di intervenire, in caso di flagranza di reato o se richiesti dai cittadini. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione, oltre l'orario normale, di 42 ore settimanali.

ART. 28.

(Alloggio di caserma).

Gli appartenenti al corpo hanno l'obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo della ferma triennale, durante la

frequenza del primo biennio d'Accademia e durante il corso di istruzione per ispettori.

Per gravi esigenze di ordine pubblico può essere fatto ad essi obbligo della permanenza in caserma o in ufficio.

ART. 29.

(Età per il matrimonio).

Le norme che limitano al personale di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima del 26° anno di età sono abrogate.

ART. 30.

(Uniforme).

Gli appartenenti al Corpo, hanno l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio, salvo i casi previsti dal regolamento o giustificati per esigenze di servizi investigativi. Sull'uniforme, in luogo delle stellette, figurerà lo stemma della Repubblica italiana.

ART. 31.

(Ordine gerarchico).

L'appartenente al Corpo deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e che siano attinenti al servizio ed alla disciplina.

Se egli ritiene l'ordine palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, e si tratti di ordine attinente al servizio, il dipendente deve eseguirlo anche se esso è rinnovato verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico che non sia palesemente illegittimo comporta responsabilità di natura disciplinare, eccettuati i casi previsti dalla presente legge.

ART. 32.

(Responsabilità del superiore).

Se l'ufficiale o l'agente di polizia ha agito in esecuzione di un ordine che era tenuto ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

ART. 33.

(Diritto di associazione sindacale).

Tutti gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana possono esercitare i diritti di libertà ed organizzazione sindacale.

Il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, è abrogato.

Gli appartenenti al corpo non possono militare nei partiti politici.

La definizione delle controversie collettive concernenti le condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia è demandata all'arbitrato obbligatorio di una commissione parlamentare composta da cinque deputati e cinque senatori, eletti dalle rispettive Camere.

ART. 34.

(Diritto alle funzioni).

Gli appartenenti al corpo hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti al grado e alla qualifica, e non possono essere privati dell'ufficio tranne che nei casi previsti dalla legge.

ART. 35.

(Trasferimenti).

I trasferimenti degli appartenenti al corpo da un'altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio. Il trasferimento non può in alcun caso essere sostitutivo di sanzioni disciplinari.

Nel bollettino ufficiale del corpo dovrà periodicamente esser data notizia delle sedi vacanti che l'Amministrazione non abbia ritenuto di coprire per esigenze di servizio; il regolamento stabilirà le modalità per concorrere alle sedi vacanti. Non è incompatibile per l'appartenente al Corpo di polizia prestare servizio nella propria provincia di origine o in quella della moglie.

ART. 36.

(Retribuzioni e straordinari).

Gli appartenenti al corpo hanno il diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti di-

sposizioni di legge; hanno inoltre diritto al compenso per il lavoro straordinario, nonché per il servizio svolto nelle ore notturne e nelle giornate festive. Dello compenso non può essere corrisposto in misura forfettaria, ma esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.

Il personale obbligato ad alloggiare in caserma ai sensi del precedente articolo 28 fruisce di vitto a carico dell'Amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento degli agenti, degli allievi ufficiali e degli ispettori del corpo è a carico dello Stato; è altresì a carico dello Stato la spesa per la prima vestizione degli ufficiali.

ART. 37.

(Disciplina).

Le punizioni disciplinari per gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana nonché le procedure dei procedimenti disciplinari sono determinate dalla legge di Stato.

In attesa della emanazione di essa, al personale proveniente dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*, continuano ad essere applicate le sanzioni disciplinari previste dalle norme precedentemente in vigore, esclusa qualsiasi restrizione di carattere personale.

ART. 38.

(Provvedimenti disciplinari).

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, di essere assistito da un difensore di fiducia. Solo in caso di condanna l'onere della difesa sarà a carico del dipendente.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

ART. 39.

(Omissione in servizio).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine attinente al servizio di ordine pubblico o

di sicurezza, legittimamente impartitogli dal superiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, sempre che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 329 del codice penale.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

ART. 40.

(Abbandono di posto).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che essendo in servizio di guardia, di ordine pubblico o di sicurezza abbandona il posto od il servizio o violi la consegna, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli edifici affidati alla sua vigilanza.

ART. 41.

(Turbamento della continuità del servizio).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che al fine di turbare la continuità o la regolarità del servizio, omette o ritarda di assumerlo, ovvero abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino a tre anni, la pena è aumentata:

se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio;

se il fatto è commesso da tre o più persone.

ART. 42.

(Devastazione o saccheggio).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana che, al di fuori della previsione dell'articolo 285 del codice penale, in numero di quattro o più commettono atti di devastazione o saccheggio, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata:

per i promotori;

per i colpevoli che hanno rifiutato, omesso o ritardato di disperdersi o rientrare nell'ordine, alla intimazione fatta da un loro superiore;

se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

ART. 43.

(Stato di ubriachezza).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che, in servizio, è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni e edifici affidati alla sua vigilanza.

ART. 44.

(Movimento di reparti non autorizzati).

Il comandante di un reparto di polizia che, senza speciale incarico od autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 45.

(Attività amministrativa).

La direzione delle attività amministrative di tutti gli enti del corpo è esercitata dalla Direzione generale di polizia. Nel regolamento saranno fissati gli enti amministrativi del corpo; saranno indicati gli ufficiali di polizia ai quali è attribuita la qualifica di funzionari delegati agli effetti della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; saranno infine stabilite le norme di carattere generale per la gestione amministrativa del corpo.

Per le esigenze di pulizia e di manutenzione degli stabili destinati per uso degli uffici e reparti del corpo, per il funzionamento delle mense e dei locali di ristoro, per il funzionamento dei magazzini e degli stabilimenti del corpo sarà provveduto mediante salariati, nei limiti della spesa prevista annualmente dalla legge sul bilancio.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

ART. 46.

(Relazione al Parlamento).

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'ordine pub-

blico, sull'attività e l'ordinamento del corpo, sul reclutamento e i problemi del personale, sui programmi e l'attività delle scuole di polizia e comunica gli organici delle questure, dei commissariati, delle stazioni, dei reparti mobili e raggruppamenti celeri.

Le commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del Capo della polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori dell'attività del Corpo della polizia italiana.

ART. 47.

(Immissione nel corpo).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari di pubblica sicurezza, le appartenenti al Corpo di polizia femminile, gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pur continuando ad essere inquadrati nei rispettivi ruoli, fanno parte del Corpo di polizia della Repubblica italiana e ne indossano la uniforme.

Salvo quanto disposto dalla presente legge lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del predetto personale, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

I concorsi eventualmente indetti per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e quelli per le carriere della polizia femminile non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine con le modalità previste dalle norme vigenti alla data del relativo bando; quelli eventualmente indetti per la carriera di funzionari di pubblica sicurezza, saranno portate a termine solo se abbiano avuto inizio le prove di esame.

ART. 48.

(Regolamenti di esecuzione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una commissione composta da 5 deputati e 5 senatori eletti dalle rispettive Camere, saranno approvati i seguenti regolamenti per il Corpo di polizia della Repubblica italiana:

entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

il regolamento organico;

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

il regolamento di disciplina e di servizio;

il regolamento per i servizi di amministrazione.

Con decreto del Ministro dell'interno sarà approvato il regolamento per le uniformi.

ART. 49.

(Norme amministrative).

In attesa che venga emanato il regolamento dei servizi d'amministrazione, al Corpo di polizia della Repubblica italiana sono applicabili le norme amministrative previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 50.

(Proroga di limiti di età).

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello incluso, i sottufficiali fino al grado di brigadiere incluso, ed i militari di truppa che, all'entrata in vigore della presente legge, debbono cessare dal servizio permanente o dal servizio continuativo perché raggiunti dai limiti di età, possono, a domanda, essere trattenuti in servizio in soprannumero, fino alla entrata in vigore della legge sullo stato giuridico, e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

ART. 51.

(Rappresentanze e cerimonie).

Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, il Corpo di polizia della Repubblica italiana interviene, con proprie rappresentanze, alle cerimonie e solennità alle quali partecipano gli altri Corpi di polizia dello Stato.

Tra gli appartenenti al Corpo di polizia e gli appartenenti alle forze armate dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori.

ART. 52.

(Assistenza spirituale).

Al servizio dell'assistenza spirituale per gli appartenenti al corpo di confessione cattolica presiede l'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato da sacerdoti cattolici.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio religioso sono sottoposte all'esame del Ministro dell'interno, che ne autorizza l'emanazione.

ART. 53.

(*Banda musicale*).

Le norme per l'ordinamento e l'impiego della banda musicale del corpo saranno stabilite con il regolamento organico e di servizio.

ART. 54.

(*Condono disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte fino alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* al personale dei ruoli civili della pubblica sicurezza ed agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono condonate.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni di stato connesse a procedimenti penali.

ART. 55.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e comunque non compatibili con essa.

TABELLA 1
Parametri e qualifiche degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

PARAMETRO	Qualifiche		Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche dell'attuale ruolo della polizia femminile
	Del ruolo ordinario e del ruolo della polizia femminile	Del ruolo medico di polizia			
Dirigente generale	Ispettore generale Capo	—	Tenente generale	Ispettore generale capo	—
Dirigente superiore	Questore	Ispettore generale medico	Maggiore generale	Questore	—
Primo dirigente	Sovrintendente	Sovrintendente medico	Colonnello	I dirigente	Ispettrice capo
615	Vice sovrintendente	Vice sovrintendente medico	Tenente colonnello	Vice questore aggiunto	Ispettrice superiore (parametro 426 e 387)
560					
530					
500					
420					
345	Commissario Capo	Medico di polizia di 1° classe	Maggiore e Capitano con anzianità minima di 4 anni e 6 mesi	Commissario capo	Ispettrice superiore (parametro 307)
285	Commissario	Medico di polizia di 2° classe	Capitano	Commissario	Ispettrice di polizia
250	Tenente di polizia	—	Tenente	—	—

TABELLA 2

Parametri e qualifiche della carriera di concetto del Corpo di polizia della Repubblica italiana (ruolo ordinario e ruolo della polizia femminile del Corpo di polizia femminile della Repubblica italiana).

PARAMETRO	Qualifiche del ruolo ordinario e del ruolo della polizia femminile	Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Equiparazione con i gradi della polizia femminile
da 255 (iniziale) fino a 370 secondo l'anzianità di servizio . . .	Ispettore scelto di polizia	Maresciallo 1° classe scelto Maresciallo 1° classe Maresciallo 2° classe	Assistente capo di polizia Assistente principale di polizia — —
da 160 (iniziale) fino a 218 secondo l'anzianità di servizio . . .	Ispettore di polizia di 1° classe	Maresciallo 3° classe Brigadiere Vice brigadiere	Assistente di polizia Assistente in prova

TABELLA 3

Parametri e qualifiche della carriera esecutiva del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

PARAMETRO	Qualifica		Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
	Ruolo ordinario	Ruolo della polizia femminile	
218	Ispettore di polizia di 2. ^a classe (agenti scelti con più di 6 anni di anzianità)	Ispettrice di polizia di 2. ^a classe (agenti scelti con più di 6 anni di anzianità)	Nella prima applicazione vengono inquadrati nella qualifica gli appuntati di pubblica sicurezza con più di 20 anni di servizio nel Corpo
170	Agente scelto di polizia (dopo 8 anni di servizio in carriera continuativa)	Agente scelto di polizia (dopo 8 anni di servizio in carriera continuativa)	Appuntato
da 140 a 165 secondo l'anzianità	Agente di polizia in carriera continuativa	Agente di polizia in carriera continuativa	Guardia di pubblica sicurezza in raffermata o in servizio continuativo
115	Agente di polizia in ferma volontaria	—	Guardia di pubblica sicurezza in ferma volontaria